



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1816

Modifiche all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per la
modificazione territoriale delle regioni

Indice

1. DDL S. 1816 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1816	4

1. DDL S. 1816 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1816
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per la
modificazione territoriale delle regioni

Iter

3 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1816

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Rossella Accoto](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 218 del 19 maggio 2020.

Classificazione TESEO

TERRITORIO DELLE REGIONI , REFERENDUM

Articoli

CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 3 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1816

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1816

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **ACCOTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2020

Modifiche all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione.

La norma costituzionale prevede, al primo comma, l'ipotesi di distacco finalizzato alla costituzione di una nuova regione e, al secondo comma, il distacco di un'intera provincia, o di uno o più comuni, da una regione e la loro aggregazione ad altra regione.

In particolare, si intende modificare la legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui regola la successiva procedura di approvazione, con legge, della proposta referendaria votata con esito favorevole.

Con tale intervento normativo si introducono dei precisi limiti temporali finalizzati a consentire che la volontà popolare, espressa mediante lo strumento referendario, possa trovare un adeguato riconoscimento normativo in tempi ragionevoli.

Ebbene, occorre rilevare come non vi sia una disciplina espressa in merito alla « durata » del risultato positivo della consultazione, contrariamente a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, in relazione all'esito negativo dello stesso, che preclude la rinnovazione della proposta referendaria per cinque anni.

Si pone, quindi, il problema circa la perdurante validità ed attualità della richiesta di variazione territoriale, essendo indiscusso che, quanto più si allontana la data di svolgimento del *referendum* da quella dell'adozione della legge di variazione territoriale, tanto più aumenta la possibilità di un mutamento negli orientamenti dell'elettorato.

Tale esigenza è stata ribadita anche durante la presente legislatura, nel corso delle indagini conoscitive svolte dalla 1^a Commissione permanente Affari costituzionali del Senato, con riferimento all'approvazione di una legge di variazione territoriale che originava da una proposta referendaria risalente a tredici anni or sono.

Pertanto, la *ratio* del presente disegno di legge consiste nel colmare tale lacuna, determinando l'intervallo temporale entro il quale la proposta oggetto di *referendum* sia in grado di produrre legittimamente effetti.

Da un lato, al fine di razionalizzare tali tempistiche, si introduce un termine entro il quale i consigli regionali debbano esprimere, mediante deliberazione, il proprio parere, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.

La normativa vigente prevede, infatti, che qualora tale parere non venga emesso in un termine ragionevole si possa procedere in sua assenza, scoraggiando, così, eventuali tattiche dilatorie volte a paralizzare la procedura.

Ciò nondimeno, considerato che l'acquisizione del punto di vista delle regioni coinvolte nella variazione territoriale rientra nell'ambito degli elementi conoscitivi che la Costituzione reputa

necessari per il legislatore ordinario ai fini dell'adozione della decisione di sua competenza, si è ritenuto opportuno individuare un termine entro il quale i consigli regionali siano tenuti ad esprimersi, pari a sessanta giorni dalla presentazione al Parlamento del disegno di legge *de quo*.

Dall'altro lato, infine, si circoscrive la validità temporale degli effetti della proposta referendaria approvata, limitandola ad un intervallo temporale di cinque anni, decorsi i quali, ai fini di un'eventuale modifica del territorio, sarà necessaria un'ulteriore consultazione.

In tal modo, si scongiurerebbe la denegata ipotesi di adottare provvedimenti normativi espressione di una volontà referendaria ormai desueta quanto potenzialmente svincolata dagli orientamenti e dagli interessi attuali del territorio, in spregio al dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I Consigli regionali provvedono all'adempimento previsto dall'articolo 132 della Costituzione trasmettendo al Parlamento una deliberazione entro 60 giorni dalla presentazione del disegno di legge di cui al primo periodo »;

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« L'approvazione della proposta sottoposta a *referendum* conserva la sua efficacia per i cinque anni successivi alla data dell'approvazione medesima ».

